

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

dell'Associazione

“PROMONTE”

iscrivenda

“Associazione di Promozione Sociale ProMonte Ente del Terzo Settore”.

TITOLO I

**Costituzione, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
perseguite, oggetto sociale e durata.**

Art. 1 – Costituzione, finalità, denominazione e sede.

In attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 co. IV della Costituzione, è costituita l'Associazione denominata “ProMonte”, che, ottenuta l'iscrizione nella sezione “Associazioni di Promozione Sociale” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisirà, come per Legge, la denominazione *“Associazione di Promozione Sociale ProMonte Ente del Terzo Settore”*, con finalità di recupero, conservazione, valorizzazione e promozione del borgo di Montegualtieri e della sua torre, siti nel Comune di Cermignano (Te), unitamente al paesaggio, alle contrade e territori limitrofi e vicini, nonché della storia, dei valori, degli usi, dei costumi, delle tradizioni, della lingua e della cultura del luogo, in favore dei propri associati, dei loro familiari e in special modo della popolazione dei suddetti posti, per sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono anche in forma associata a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la



partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, in special modo dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini anche svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, operando per tutelarne formalmente e sostanzialmente i diritti, attraverso la valorizzazione del potenziale di crescita, specialmente civile e culturale, nonché di occupazione lavorativa, della coesione sociale, del miglioramento della qualità della vita, in particolare quali utenti e/o partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione.

La sede legale è stabilita nel Comune di Cermignano (Te), alla Frazione Montegualtieri, in Via Torrone n. 4.

La sede può essere modificata o possono essere stabilite eventuali sedi secondarie, su semplice deliberazione dell'Assemblea degli associati, senza che ciò costituisca modifica del presente statuto.



Art. 2 – Oggetto sociale.

L'Associazione in parola è un ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra specificate, esercita in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in via esclusiva o principale, nonché in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generale sottoindicate di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 2017 (*"Codice del Terzo Settore"* o CTS), nonché quelle diverse che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 del CTS, tra cui quelle di seguito elencate, anche attraverso la raccolta di fondi nei termini disciplinati dagli artt. 7 e 79 del suddetto Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri

associati o delle persone aderenti ad eventuali enti associati, in conformità al disposto dell'art. 35 del CTS, con possibilità di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle menzionate attività di interesse generale di seguito elencate e al perseguimento delle sopra descritte finalità, ai sensi dell'art. 36 CTS.

Attività di interesse generale.

In particolare per il raggiungimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, indicate con le lettere nello stesso utilizzate:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al suddetto art. 5 del CTS (lett. i).
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 e successive modifiche (lett. f);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53 del 2023, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L. n. 281/1991 (lett. e);
agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 141/2015 e successive modificazioni (lett. s);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della L. n. 53 del 2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 co. 266 della L. n. 244 del 2007;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (t).

L'Associazione può cedere beni e prestare servizi oggetto delle attività di interesse generale a condizioni più favorevoli di quelle di mercato ad associati, partecipanti, fondatori, componenti degli organi amministrativi e

di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'Associazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo, esclusivamente in ragione della loro qualità. I relativi criteri sono stabiliti, di volta in volta, dal Consiglio direttivo.

Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità e per poter finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare e organizzare ulteriori attività, secondarie e strumentali e/o complementari rispetto alle attività di interesse generale appena riportate, secondo criteri e limiti definiti dal predetto art. 6 CTS e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

In particolare, può effettuare:

- a) attività commerciali strettamente funzionali al raggiungimento degli scopi statuari nonché ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentite agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti, la cui puntuale individuazione è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione;
- b) attività di guida turistica e connesse;



- c) attività editoriali per la realizzazione e il collocamento di manifesti, brochure, volantini, opuscoli, libri, giornali e riviste, guide e pubblicazioni in genere;
- d) l'organizzazione di viaggi e/o soggiorni, sia turistici che religiosi, nonché di pellegrinaggi;
- e) esposizioni e raduni di moto e/o auto d'epoca;
- f) mercatini e fiere, anche delle pulci, di antiquariato e/o usato;
- g) concerti, attività teatrali, letterarie, storiche, di promozione e/o formazione artistica, letteraria e culturale, nonché mostre e convegni;
- h) rievocazioni storiche, tradizionali e culturali, nonché sfilate di costumi antichi e simili;
- i) collaborazione e/o attività con scuole di ogni ordine e grado, università e altre istituzioni;
- j) corsi e attività volti a tramandare antichi strumenti, giochi, costumi, musiche, danze, pitture, arti e mestieri;
- k) creazione artigianale e/o collocamento, souvenir, ricami e similari, bomboniere, cestini, oggetti tradizionali, finanche di quanto realizzato nel punto che precede, nonché di gadget e indumenti con il logo dell'Associazione.
- l) gare e raduni sportivi dilettantistici e/o plogging;
- m) raduni di altro genere;
- n) passeggiate, anche ecologiche;
- o) attività di promozione di prodotti tipici locali e/o di specialità enogastronomiche e bevande, anche tradizionali.

- p) la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi a cui si riferiscono, alle condizioni previste dall'art. 70 del CTS;
- q) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar ed esercizi simili, eventualmente effettuata a fronte di corrispettivi specifici, secondo la normativa vigente.

Attività di raccolta fondi.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni, e contributi di natura non corrispettiva, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del CTS, .

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente che in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo quanto disposto dall'art. 7 CTS.

Art. 3 – Durata.

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto secondo la procedura di cui all'art. 9 CTS ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto disposto dall'assemblea dei soci, la quale in merito può delegare il Consiglio direttivo.

TITOLO II

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Art. 4 - Adesione all'Associazione.

Il numero massimo di associati è illimitato, salvo il minimo stabilito dall'articolo 35 del CTS.

Possono aderire all'Associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (a condizione che il loro numero non sia superiore a quello stabilito dall'art. 35 CTS), senza discriminazione alcuna legata alle condizioni personali, economiche e sociali, purché ne vengano condivise le finalità.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale decide sulla relativa domanda entro 60 giorni con deliberazione comunicata all'interessato anche informalmente e che, in caso di accoglimento, deve essere annotata sul libro degli associati. In merito, il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente dell'Associazione. L'eventuale rigetto deve essere motivato, con facoltà per l'interessato di chiedere entro 60 giorni dal ricevimento del diniego che sulla propria

domanda si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, lo fa in occasione della prima riunione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio di una tessera sociale di valore annuale, previo versamento della quota sociale prescritta e la sua consegna deve essere registrata nel libro degli associati. Questi ultimi con la domanda di adesione eleggono domicilio, esclusivamente ai fini della convocazione della loro assemblea, presso la sede dell'Associazione. La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione ai proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile o rivalutabile, neanche in caso di perdita della qualifica di associato qualunque ne sia il motivo. Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee o condizionate.

Art. 5 - Diritti degli associati.

Gli associati in regola con il tesseramento annuale e il versamento della relativa quota associativa hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni, ulteriori benefici e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

- c) a frequentare i locali dell'associazione;
- d) a partecipare alle assemblee, esercitando un diritto di voto per ogni associato;
- e) all'elettorato attivo e passivo;
- f) a prendere visione dei libri sociali.

Art. 6 - Doveri degli associati.

Gli associati sono tenuti:

- a) a rispettare il presente statuto;
- b) a versare tempestivamente la quota associativa, per l'importo e nei termini determinati dall'assemblea degli associati.

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato.

Tutti gli associati perdono tale qualifica con effetto immediato:

- a) per recesso;
- b) per decesso;
- c) per esclusione, a seguito di morosità per mancato rinnovo della tessera sociale o a seguito di violazione delle norme del presente statuto;
- d) per estinzione o scioglimento dell'Associazione.

Competente in merito all'esclusione degli associati è il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tale deliberazione, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Nei casi sopra contemplati, come in qualunque altro caso di interruzione del rapporto tra l'associato e l'Associazione (che ha sempre effetto immediato) o di cessazione della stessa, gli associati e i loro



eredi non hanno mai diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota e/o dei contributi, comunque effettuati e/o denominati.

Art. 8 - Organi sociali.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente vicario e gli eventuali ulteriori Vicepresidenti;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo (eventuale);
- l'Organo di revisione (eventuale).

Art. 9 - L'assemblea sociale.

È il massimo organo dell'Associazione e determina gli indirizzi generali di carattere programmatico. È composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con il mezzo ritenuto più idoneo almeno sette giorni antecedenti la prima riunione e devono riportare l'ordine del giorno, la data del primo incontro, degli eventuali ulteriori, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento.

Si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, entro il 30 aprile, ma può riunirsi, in via sia ordinaria che straordinaria, ogni qualvolta ne facciano istanza il Presidente dell'Associazione o un decimo degli associati aventi diritto al voto o la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, con

richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni e alla relativa celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista.

Quale Assemblea ordinaria:

- elegge il Presidente dell'Associazione e uno o più Vicepresidenti, tra cui almeno un Vicepresidente vicario;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti degli altri organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio dell'esercizio sociale precedente entro il 30 aprile di ogni anno;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle altre materie all'ordine del giorno che rientrino nelle materie oggetto di Assemblea straordinaria;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.

Quale Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, nonché il suo scioglimento unitamente ai liquidatori e alla devoluzione del suo patrimonio, stabilendone il beneficiario tra quelli stabiliti dalla Legge.

In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle assemblee straordinarie è indispensabile, in prima e seconda convocazione, da non tenersi nello stesso giorno, la presenza della maggioranza degli associati. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza convocazione in cui la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati ed eventualmente ad una quarta convocazione in cui deve essere presente almeno il 20% degli associati. In tutti e quattro i casi, le modifiche sono apportate, se approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio agli Enti del Terzo settore prescelti dalla stessa o l'incarico ai liquidatori dalla stessa individuati, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.

Nelle assemblee, ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce

all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare al massimo un altro associato.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 Cod. civ, qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Art. 10– Presidente e Vicepresidente/i dell'Associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e quindi, nei confronti dei terzi, esercita il potere di firma, è il titolare e il responsabile del trattamento dei dati, salve le deleghe consentite dalla Legge, ai sensi della normativa in materia di Privacy e predispone il bilancio di esercizio con i connessi allegati e relazioni di Legge. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri e che, comunque, può anche svolgere le mansioni e/o compiere gli atti allo stesso espressamente delegati dal Presidente dell'Associazione.

Presidente e Vicepresidenti sono eletti dall'Assemblea degli associati, salvo i primi nominati nell'atto costitutivo. Devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Salva la facoltà di dimissioni anticipate, durano in carica un anno e comunque fino all'assemblea



ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e/o all'approvazione del bilancio di esercizio e sono rieleggibili senza limiti. Gli eventuali altri Vicepresidenti non vicari, in quanto tali non sono dotati di potere di rappresentanza legale con il connesso potere di firma nei confronti dei terzi, ma assumono esclusivamente incarichi onorari e/o funzioni diplomatiche.

Art. 11 - Il Consiglio direttivo.

E' l'organo di amministrazione ed è eletto dall'Assemblea Sociale, fatti salvi i primi amministratori, nominati nel presente atto costitutivo. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri (amministratori), compreso il Presidente dell'Associazione, che lo presiede. I suoi componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati ed agli stessi appartenenti. Tutti i predetti amministratori devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Solo il Presidente dell'Associazione e il Vicepresidente vicario hanno la rappresentanza dell'Associazione e il relativo potere di firma. Gli altri amministratori del Consiglio direttivo non hanno la rappresentanza legale dell'Associazione né il relativo potere di firma, non rispondono delle/ per le obbligazioni sociali qualsiasi ne sia la fonte e operano con esclusione di qualsiasi responsabilità.

I componenti del Consiglio direttivo, salva la facoltà per ciascuno e/o collettivamente di dimissioni anticipate, durano in carica un anno, e

comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e/o all'approvazione del bilancio di esercizio e sono rieleggibili senza limiti.

I membri del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente nonché eventuali limitazioni alla stessa.

Il Consiglio direttivo ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- attua gli indirizzi dell'Assemblea sociale;
- delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché l'esclusione degli stessi.
- predispone tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente dell'Associazione nella predisposizione del bilancio e dei documenti allo stesso connessi;
- mantiene rapporti con gli enti locali nonché con gli altri enti e istituzioni;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- predispone gli incarichi di lavoro;
- predispone i programmi di attività;

- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo richieda il Presidente o a quest'ultimo ne faccia richiesta la maggioranza degli associati aventi diritto al voto o uno dei membri del Consiglio direttivo. In tal caso il Presidente provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, ciascuno dei quali ha un diritto di voto. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto. La convocazione può essere effettuata con il mezzo ritenuto più idoneo, con un preavviso di almeno tre giorni e deve riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario, il luogo e le modalità di svolgimento. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo. Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno o quello che, in sede di deliberazione dell'atto, abbia fatto constare il proprio dissenso.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dall'Assemblea dei soci e, ove esistenti, dall'organo di

controllo e/o da quello di revisione. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

I contratti conclusi da chi ha la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda dell'Assemblea sociale e, ove esistenti, dall'organo di controllo e/o da quello di revisione, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Art. 12 - L'Organo di controllo.

Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30 del CTS, l'Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti (sindaci) devono tutti possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 30 co. V CTS (il quale, attualmente, rimanda all'art. 2397 co. II Cod. civ: revisori legali iscritti nell'apposito registro o iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o tra professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche) e, nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto



grado degli amministratori, gli amministratori e coloro che sono legati all'associazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. I suoi componenti, salva la facoltà di dimissioni anticipate, durano in carica un anno e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e/o all'approvazione del bilancio di esercizio e sono rieleggibili senza limiti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e, a tal fine, possono chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari agli amministratori.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, qualora non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

Art. 13 – Compenso a chi riveste cariche sociali e rieleggibilità illimitata.

Ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere stabiliti compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Non ci sono limiti di rieleggibilità alle cariche sociali.

Art. 14 - Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione.

Le riunioni dell'Assemblea e le riunioni degli altri organi statutari possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, nonché il diritto all'informazione. È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

TITOLO III

Funzionamento e Amministrazione.

Art. 15 - Gestione e modalità di svolgimento delle attività organizzate.

Per la realizzazione delle sue attività, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con associazioni, istituti, fondazioni, cooperative, imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fine di lucro. Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti, e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ciò a titolo esemplificativo, potendo l'Associazione agire secondo altre modalità consentite e/o non vietate dal CTS o dall'ordinamento giuridico per enti del suo genere.

L'Associazione può aderire alla reti associative, secondo quanto previsto dal CTS.

Se necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle sue finalità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo il principio secondo il quale la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può superare i limiti di cui all'art. 36 CTS.

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 16 CTS. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto indicato nel predetto art. 16 CTS. La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi non può essere superiore al limite di cui all'art. 8 co. II lett. b) del CTS, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.

Art. 16 - Apporto dei volontari.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo, con divieto di rimborso spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione



resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, purché non superino l'importo di cui all'art. 17 co. IV CTS, previa determinazione da parte dell'Associazione delle tipologie di spese e attività per le quali è ammessa tale modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, nei termini di cui all'art. 18 CTS. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Non è considerato volontario l'associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 17 - Esercizio sociale, bilancio d'esercizio, bilancio sociale.

L'esercizio, la contabilità ed il bilancio sono informati a criteri di veridicità, trasparenza e pubblicità, come tutta l'attività dell'Associazione.

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio direttivo ed il Presidente dell'Associazione predispongono il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dell'Associazione, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, nonché della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella relazione di

missione o in una annotazione in calce a rendiconto per cassa, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto.

Il bilancio deve contenere anche quanto prescritto dagli art. 86 e 87 CTS, nonché da ulteriori norme di legge, secondo le modalità ivi indicate.

Il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono inferiori al limite di cui all'art. 13 CTS.

Il bilancio è redatto in conformità alla modulistica di cui all'appena menzionato art. 13 CTS.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano il limite di cui all'art. 14 co. I CTS, l'Associazione deve depositare presso il R.U.N.T.S. e pubblicare sul proprio sito Internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida di cui all'art. 14 co. I, che deve dare anche atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano il limite di cui all'art. 14 co. II CTS, in aggiunta, devono essere annualmente pubblicati sul sito Internet dell'Associazione o in quella della rete associativa di cui all'art. 41 CTS cui abbia aderito anche eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Bilancio e relativi allegati devono essere affissi presso la sede sociale e o trasmessi, nel modo ritenuto più opportuno, anche non propriamente

formale, a tutti gli associati aventi diritto al voto o pubblicizzati per il tramite del sito dell'Associazione.

Il bilancio deve poi essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno e successivamente depositato presso in R.U.N.T.S. entro il 30 giugno.

Il bilancio deve essere redatto, approvato e depositato anche in caso di scioglimento, cessazione, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione. Inoltre, può essere redatto ed approvato anche prima della fine dell'esercizio, con eventuale deposito, anche se non vi è obbligo di Legge, qualora il Consiglio Direttivo o il Presidente dell'Associazione lo ritengano opportuno e/o necessario.

Art. 18 - Libri sociali obbligatori.

A cura del Consiglio direttivo devono essere tenuti:

- libro degli associati o aderenti;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- scritture ritenute opportune, anche se non obbligatorie .

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate, facendone

richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 19 – Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da tutti i beni di qualunque tipo (beni mobili/immobili, materiali/immateriali, ecc.), direttamente o indirettamente necessari per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Il patrimonio potrà essere costituito da tutte le poste di bilancio consentite e/o non vietate dal CTS e dalla Legge in generale.

Per virtù di tale principio, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso, esclusione o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, scioglimento, cessazione, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. A tal fine si rinvia all'articolo 8 co. III CTS. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci, secondo le modalità di cui all'articolo 9 CTS.

Art. 20 - Fonti di finanziamento.

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento degli associati;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;



- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di enti pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali, quali esemplificativamente lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
- da titoli di solidarietà;
- contributi europei, statali, regionali e in generale da enti pubblici di ogni genere;
- benefici e sgravi fiscali;
- da attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità agli artt. 7 e 97 del CTS;
- da tutte le altre modalità consentite o non vietate dalla dal CTS o dall'ordinamento giuridico per gli enti del genere a cui appartiene l'Associazione.

TITOLO VI

Disposizioni varie e finali.

Art. 21 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione, una volta iscritta nel R.U.N.T.S, indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 25 – Normativa applicabile.

L'associazione e la sua attività, per quanto non previsto dal presente statuto, sono regolate dal D.Lgs. n. 117/2017, sopra indicato come CTS, da interpretarsi in base alla relativa Legge delega n. 106/2017, nonché, per quanto dallo stesso non disciplinato, dagli articoli del Codice civile e delle relative Disposizioni attuative, in quanto compatibili.

Art. 26 – Consensi ai sensi della normativa in materia di privacy.

I nominativi sotto indicati, preso atto dell'informativa di cui al Codice della Privacy, prestano espresso consenso al trattamento dei propri dati personali di seguito riportati necessari e connessi a quanto espresso nel presente atto, inclusa la trasmissione ad enti pubblici terzi per i relativi adempimenti burocratici.

Art. 27 - Nomina del Presidente dell'Associazione, del Vicepresidente vicario e del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è costituito nei termini di seguito indicati.

Presidente dell'Associazione:

Carlo Matriciani, c.f. MTRCRL43R02C517U, nato a Cermignano (Te) il 2/10/1943, ivi residente alla Frazione Montegualtieri, Via Torrone n. 4, carta di identità n. CA25366HS rilasciata dal Ministero dell'Interno il 15/2/2020, amministratore con legale rappresentanza dell'Associazione - firma disgiunta.

Vicepresidente vicario:

Simone Ciavucco, c.f. CVCSMN80S12L103F, nato a Teramo il 12/11/1980, residente in Cermignano (Te) alla Frazione Montegualtieri, Via Santa Maria n. 1, piano I, carta di identità n. AT8821341 rilasciata dal Comune di Cermignano il 20/3/2013 (Te), amministratore con legale rappresentanza dell'Associazione - firma disgiunta.

Altri amministratori del Consiglio direttivo privi della rappresentanza dell'Associazione:

Verusca Di Lorenzo, c.f. DLRVSC75R43G674J, nata a Pinerolo (To), il 3/10/1975, residente in Cermignano (Te) alla Contrada Piano Vornano n. 44, carta di identità n. CA99955MO rilasciata dal Ministero dell'Interno il 29/7/2022; senza legale rappresentanza dell'associazione;

Emanuela D'Orazio, c.f. MNLDRZ78M51M082I, nata a Viterbo (Vt) il giorno 11/8/1978, residente in Cermignano (Te) alla Contrada Scanzature n. 9, carta di identità n. AX9742995 rilasciata dal Comune di Cermignano (Te) il 3/4/2018, senza legale rappresentanza dell'associazione;

Giuseppina Giancroce, c.f. GNCGPP58B53Z103S, nata in Belgio il 13/2/1958, residente in Cermignano (Te) alla Frazione Montegualtieri, Via Torrone n. 23, carta di identità n. CA17427DO rilasciata dal Ministero dell'Interno il 16/3/2019; senza legale rappresentanza dell'associazione;

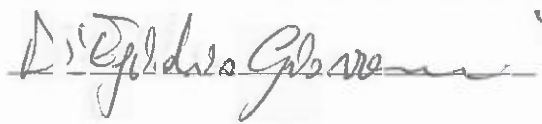
Giovanni Nustriani, c.f. NSTGNN89E25L103F, nato a Teramo il 25/5/1989, residente in Cermignano (Te) alla Contrada Piano Vornano n. 5 A, carta di identità n. CA35411KM rilasciata dal Ministero dell'Interno il 13/11/2021; senza legale rappresentanza dell'associazione;

Costantino Sacripante, c.f. SCRCTN86R20L103B, nato a Teramo il 20/10/1986, residente in Cermignano (Te) alla Contrada Piano Vomano n. 7, carta di identità n. CA83175IX, rilasciata dal Ministero dell'Interno il 3/6/2021; senza legale rappresentanza dell'associazione.

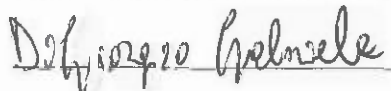
Montegualtieri, li 11 ottobre 2023

Gli associati fondatori:

1) **Simone Ciavucco**, c.f. CVCSMN80S12L103F, nato a Teramo il 12/11/1980, residente in Cermignano (Te) alla Frazione Montegualtieri, Via Santa Maria n. 1, piano I, carta di identità n. AT8821341 rilasciata dal Comune di Cermignano (Te) il 20/3/2013, 

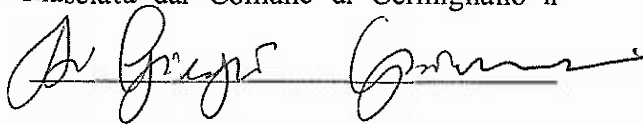
2) **Giovanni D'Egidio**, c.f. DGDGNN76D11A488W, nato ad Atri (Te) il giorno 11/4/1976, residente in Cermignano (Te) alla Contrada Scanzature n. 9, carta di identità n. CA56883OR rilasciata dal Ministero dell'Interno in data 8/4/2023, 

3) **Emanuela Di Gennaro**, c.f. DGNMNL77H61L103L, nata a Teramo il 21/6/1977, residente in Cermignano alla Contrada Piano Vomano n. 5, carta di identità n. CA00858PK rilasciata dal Ministero dell'Interno il 26/6/2023, 

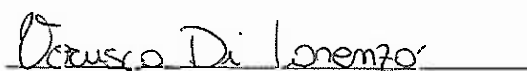
4) **Gabriele Di Giorgio**, c.f. DGRGRL68R16L103H, nato a Teramo il 16/10/1968, residente in Cermignano (Te) alla Contrada Scanzature n. 4, carta di identità n. CA21872JT rilasciata dal Ministero dell'Interno il 26/8/2021 



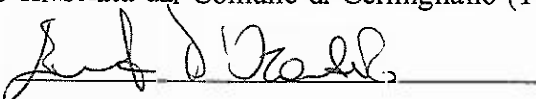
5) **Giovanni Di Giorgio**, c.f. DGRGNN74S06Z133N, nato in Svizzera il 6/11/1974, residente in Cermignano (Te) alla Contrada Scanzature n. 3, carta di identità n. AV5316725 rilasciata dal Comune di Cermignano il 16/7/2015,



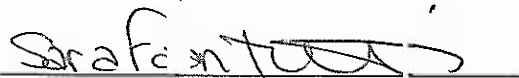
6) **Verusca Di Lorenzo**, c.f. DLRVSC75R43G674J, nata a Pinerolo (To), il 3/10/1975, residente in Cermignano (Te) alla Contrada Piano Vomano n. 44, carta di identità n. CA99955MO rilasciata dal Ministero dell'Interno il 29/7/2022;



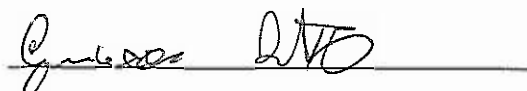
7) **Emanuela D'Orazio**, c.f. MNLDRZ78M51M082I, nata a Viterbo (Vt) il giorno 11/8/1978, residente in Cermignano (Te) alla Contrada Scanzature n. 9, carta di identità n. AX9742995 rilasciata dal Comune di Cermignano (Te) il 3/4/2018



8) **Sara Fantozzi**, c.f. FNTSRA86T45H501M, nata a Roma il 5/12/1986, residente in Cermignano (Te) alla Frazione Montegualtieri, Via Santa Maria n. 1, piano I, carta di identità n. AT8151009, rilasciata dal Comune di Capistrello (Aq) il 6/4/2013



9) **Alberto Giancroce**, c.f. GNCLRT67R22C517L, nato a Cermignano (Te) il 22/10/1967, *ivi* residente alla Frazione Montegualtieri, Via Forno Vecchio n. 19, carta di identità n. AU8515082 rilasciata dal Comune di Cermignano il 14/3/2014



10) **Giuseppina Giancroce**, c.f. GNCGPP58B53Z103S, nata in Belgio il 13/2/1958, residente in Cermignano alla Frazione Montegualtieri, Via Torrone n. 23, carta di identità n. CA17427DO rilasciata dal Ministero dell'Interno il 16/3/2019



11) **Carlo Mutriciani**, c.f. MTRCRL43R02C517U, nato a Cermignano (Te) il 2/10/1943, ivi residente alla Frazione Montegualtieri, Via Torrone n. 4, carta di identità n. CA25366HS rilasciata dal Ministero dell'Interno il 15/2/2020,

Carlo Mutriciani

12) **Giovanni Nustriani**, c.f. NSTGNN89E25L103F, nato a Teramo il 25/5/1989, residente in Cermignano (Te) alla Contrada Piano Vomano n. 5 A, carta di identità n. CA35411KM rilasciata dal Ministero dell'Interno il 13/11/2021,

Giovanni Nustriani

13) **Tonino Nustriani**, c.f. NSTTNN68M18C517Q, nato a Cermignano il 18/8/1968, ivi residente alla Contrada Piano Vomano n. 5, patente di guida n. U1U616172W

Tonino Nustriani

14) **Lolita Porrini**, c.f. PRRLLT69H56C128Q, nata a Castellalto (Te) il 16/6/1969, residente in Montegualtieri alla Forno Vecchio n. 19, carta di identità n. AT8843388 rilasciata dal Comune di Canzano il 19/9/2013

Lolita Porrini

15) **Giovanni Romanelli**, c.f. RMNGNN69E08C517I, nato a Cermignano (Te) il giorno 8/5/1969, ivi residente alla Contrada Piano Vomano n. 44, carta di identità n. CA57564MO rilasciata dal Ministero dell'Interno il 29/7/2022

Giovanni Romanelli

16) **Costantino Sacripante**, c.f. SCRCTN86R20L103B, nato a Teramo il 20/10/1986, residente in Cermignano (Te) alla Contrada Piano Vomano n. 7, carta di identità n. CA83175IX, rilasciata dal Ministero dell'Interno il 3/6/2021

Costantino Sacripante



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Teramo

Ufficio Territoriale di Teramo

il presente atto è stato qui registrato il 17 OTT. 2023

al n° 969 serie 3

Versamento di € 20900 effettuato il 13/10/2023

*firma su delega della Direttrice Provinciale Monica Di Meo

